

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Don Mauro Costantini"

Comuni di Serra San Quirico - Mergo - Rosora Via A. Gramsci, 20 - 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN) Tel. 0731 86033



 $\underline{www.scuolaserrasq.edu.it} - anic80900g@istruzione.it - PEC: anic80900g@pec.istruzione.it$

Codice Fiscale n. 90009390429 - Codice Meccanografico: ANIC80900G

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

- 1. L'Organo di garanzia interno all'istituto, previsto dall'art 5, commi 2 e 3 dello statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n°249 del 24 giugno 1998 e integrato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235), è istituito e disciplinato dal seguente regolamento, il quale abroga e sostituisce gli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento di disciplina approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25.11.2009 delibera n.5 e assunto agli atti della scuola con prot. n.5091/A19 in data 23.12.2009.
- 2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente designato dal Consiglio d'Istituto, e due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d'Istituto. Vengono nominati, altresì, un docente ed un genitore quali membri supplenti in caso di temporanea impossibilità del membro titolare.
- 3. L'Organo di Garanzia resta in carica, di norma, due anni o comunque fino a nuova elezione in seno alla prima riunione utile del Consiglio di Istituto, successiva allo scadere dei due anni. Nel caso in cui uno dei membri decada, il Consiglio d'Istituto provvederà alla sua sostituzione.
- 4. I Genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere iniziativa alcuna relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.
- 5. I Docenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere iniziativa alcuna relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi di classe ovvero propri studenti.
- 6. Nel caso si verifichi una situazione di cui al punto 4 o al punto 5, i componenti incompatibili devono essere sostituiti.
- 7. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, da parte dei genitori, all'Organo di Garanzia interno.
- 8. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- 9. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
- 10. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
- 11. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente
- 12. L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi presentati **entro quindici giorni** dalla comunicazione. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

- 13. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
- 14. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali, delle norme di sicurezza, secondo modalità concordate con l'Ufficio di Dirigenza e il coordinatore di classe.
- 15. L'esito del ricorso va comunicato al Consiglio di Classe e per iscritto all'interessato.
- 16. Ulteriore fase di impugnatoria è di competenza dell'Organo di Garanzia Regionale.